



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 4622/V

Rif.:

Allegati:

Roma, 29 dicembre 2006

Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Circostrizionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di Finanza
LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del
Direttore

SEDE

alle Aree centrali
SEDE

al Dipartimento per le Politiche
fiscali
Via Pastrengo n. 22
00187 ROMA
(fax 06/47603910)

alla Confindustria
Viale dell' Astronomia n. 30
(fax 06/5923713)

all' E.N.I.
P.le Mattei n. 1
ROMA
(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera
Via del Giorgione n. 129
ROMA
(fax 06/59602925)

all' Assopetroli
Largo dei Fiorentini n. 1
ROMA
(fax 06/6861862)

alla Federpetroli
P.za S. Giovanni n.6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

all' Assocostieri
Via Cesare Pavese n. 305
ROMA
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi
V.le Pasteur n. 10
ROMA
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio
P.za G. Belli n. 2
ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti
Via Farini n.5
ROMA
(fax 06/4746556)

All' Associazione nazionale
società per azioni
Piazza Venezia n. 11
ROMA
(fax 06/6790487)

OGGETTO: Legge finanziaria per l'anno 2007.

Nel S.O. n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2007)", di cui si illustrano le disposizioni di interesse per l'attività di questa Agenzia, aventi rilevanza a partire dal **1° gennaio 2007**.

All'articolo 1:

- a) il **comma 12**: prevede che all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é inserito il comma *12-bis* per effetto del quale, a partire dal 1° gennaio 2007, al fine di completare la compensazione della minore entrata, per l'anno 2005,

relativa alla compartecipazione all'accisa sulla benzina, venga attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa afferente il gasolio per autotrazione immesso in consumo nel rispettivo territorio.

Tale quota, che dovrà essere rideterminata con la legge finanziaria per l'anno 2010, è fissata in:

- 0,00266 euro al litro per l'anno 2007;
- 0,00288 euro al litro per l'anno 2008;
- 0,00307 euro al litro per l'anno 2009.

Le somme predette vengono ripartite in base ai quantitativi di prodotto erogati nel corso dell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante e risultanti dalle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di applicazione delle disposizioni in questione;

- b) i **commi 53 e 55** : prevedono che entro il 31 gennaio di ogni anno vengano trasmessi alle regioni, in via telematica, i dati relativi all'*import/export* del sistema doganale. Le relative modalità saranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;
- c) il **comma 152**: prevede che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e l'Unione Province Italiane, siano determinate le modalità e i termini per la trasmissione agli enti locali interessati che lo richiedano, dei dati relativi all'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 28.11.1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.01.1989, n. 20 e successive modificazioni, desumibili dalle dichiarazioni di consumo presentate ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle informazioni relative alle procedure di liquidazione e accertamento delle addizionali predette;
- d) il **comma 153**: prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 vengano individuate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le province cui può essere assegnata (entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui, rispettivamente per il 2007, il 2008 e il 2009) la riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica relativo a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw, in deroga a quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 28.11.1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.01.1989, n. 20 e successive modificazioni. A tal riguardo viene riconosciuta priorità:
- alle province confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano;
 - alle province confinanti con la confederazione elvetica;
 - alle province nelle quali oltre il 60 % dei comuni ricade nella zona climatica F, prevista dal regolamento di cui al DPR 26.08.1993, n 412 e successive modificazioni;

- e) il **comma 329**: prevede che **l'aliquota d'accisa sul metano usato per autotrazione, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, venga ridotta da euro 0,01085 ad euro 0,00291 per metro cubo di prodotto**;
- f) il **comma 367**: prevede la modifica dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, concernente l'attuazione della direttiva 2003/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8.05.2003 relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti. Per effetto di tale modifica sono fissati gli obiettivi indicativi nazionali per l'immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;
- g) il **comma 368**: prevede la modifica dell'art. 2-*quater*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, "*Interventi nel settore agroenergetico*". Tale disposizione, al comma 1, prevede l'obbligo per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti da fonti primarie non rinnovabili ed impiegati nell'autotrazione, ad immettere in consumo, a partire dall'01.01.2007, una quota minima di biocarburanti e di carburanti rinnovabili.
L'art. 2-*quater* in parola, inoltre:
- al comma 2, individua la suddetta quota minima per gli anni 2007 e 2008,
 - al comma 4, precisa che i biocarburanti ed i carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi del comma 1 sono: il biodiesel, il bioetanolo e i suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno,
 - al comma 7, al fine della definizione del relativo trattamento fiscale, stabilisce che, ai sensi dell'art. 21, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale;
- h) il **comma 371**: prevede la modifica dell'art. 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel cui testo viene precisato che il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere utilizzato come combustibile per riscaldamento è quello previsto dall'art. 61 del medesimo decreto, ove applicabile. In relazione alla definizione del nuovo programma relativo ai biocarburanti sono abrogati i commi 6.1, 6.2, 6-*bis* e 6-*ter* del citato art. 21 e viene, inoltre, introdotto l'art.22-*bis* recante "*Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivanti dalla biomassa*", che prevede:

A) con riferimento al prodotto biodiesel:

- un nuovo programma pluriennale (1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2010), nell'ambito del quale **un contingente annuo di 250.000 tonnellate di biodiesel**, da avviarsi, in miscela con il gasolio, all'impiego per autotrazione è assoggettato, in luogo dell'attuale esenzione, ad un'aliquota d'accisa pari al **20 %** dell'aliquota applicata al gasolio usato come carburante (comma 1);
- l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, che determini, tra l'altro, i requisiti per la partecipazione al suddetto programma pluriennale, le caratteristiche fiscali del prodotto, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi

agevolati nonché le forme di garanzia che i soggetti assegnatari di quantitativi di prodotto agevolato non immessi in consumo dovranno fornire per il versamento del 5% dell'accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Nelle more dell'entrata in vigore di tale regolamento restano applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256 (comma 1);

- la ripartizione tra gli operatori, per ogni anno di validità del programma, dei quantitativi assegnati e non immessi in consumo entro la fine di ciascun anno di riferimento, in proporzione alle assegnazioni effettuate, a condizione che tali quantitativi vengano immessi in consumo entro il 30 giugno successivo (comma 1);
- **l'applicabilità del regime agevolativo in parola subordinatamente alla preventiva autorizzazione comunitaria (comma 1);**
- la rideterminazione della misura dell'agevolazione in questione, entro il 30 aprile di ogni anno del programma pluriennale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di evitare fenomeni di sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei costi industriali medi (rilevati nell'anno solare precedente) del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie a produrlo, comunicati dai Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 1° marzo di ogni anno (commi 3 e 4);
- l'aumento, a seguito della suddetta rideterminazione dell'agevolazione, del contingente, senza costi aggiuntivi per l'erario, a partire dall'anno successivo, a condizione che, ove la misura dell'aumento lo richieda, venga rilasciata la necessaria autorizzazione comunitaria (comma 4).

Per l'anno 2007, nelle more della suddetta autorizzazione comunitaria, **una quota del contingente pari a 180.000 tonnellate** é assegnata da questa Agenzia, così come previsto dal comma 2 dell'art. 22-*bis* in esame, conformemente al citato Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256, e gli operatori assegnatari sono tenuti a garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui quantitativi di biodiesel assegnati. Tali operatori, in caso di mancata autorizzazione comunitaria sono altresì tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel immesso in consumo. La **quota restante (70.000 tonnellate)** é assegnata, previa comunicazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai produttori di biodiesel che abbiano stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o di intese di filiera (comma 2).

Considerato quanto sopra, le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 non influenzano il trattamento fiscale del biodiesel ascritto al contingente per l'anno 2006. Pertanto, sulle eventuali **giacenze** di detto biodiesel assegnato e non ancora immesso in consumo al 1° gennaio 2007, continua ad applicarsi l'esenzione dall'accisa prevista dal relativo programma agevolativo.

A tal proposito, si invitano codeste Direzioni Regionali a fornire all'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise-Laboratori Chimici i dati relativi alle giacenze al 31 dicembre 2006 del

biodiesel iscritto al contingente 2006, non ancora immesso in consumo, rilevate presso i depositi fiscali interessati alla movimentazione del prodotto stesso.

Si precisa che le giacenze di cui sopra andranno calcolate considerando sia il biodiesel puro in giacenza sia quello già miscelato con *gasolio o con olio combustibile* ma ancora detenuto in sospensione presso i suddetti depositi fiscali.

L'Area Centrale Verifiche e Controlli provvederà ad emanare, con separata nota, le opportune istruzioni in ordine alla fattispecie sopra delineata.

B) con riferimento agli altri prodotti derivanti dalla biomassa:

- la vigenza per il solo anno 2007 delle disposizioni di cui all'art. 21, commi 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, nella formulazione in vigore al 31.12.2006 sebbene abrogati in via generale secondo quanto previsto al punto 2 del comma in esame. Pertanto, con riferimento ai prodotti contemplati nelle predette disposizioni (bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola, additivi e riformulati prodotti da biomasse) anche per l'anno 2007 continuano ad essere applicabili le aliquote agevolate d'accisa vigenti al 31 dicembre 2006, con l'unica eccezione dell'**etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola, la cui aliquota, a partire dal 1° gennaio 2007, è rideterminata in euro 298,92 per mille litri** (comma 5);
- i) i **commi 372 e 373** : modificano, **con effetto dal 1° gennaio 2008 e subordinatamente alla previa autorizzazione comunitaria**, il comma 5 dell'art. 22-bis del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504. In particolare, viene previsto un nuovo programma triennale, decorrente dalla data suddetta nell'ambito del quale:
 - il bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola è assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 289,22 per mille litri;
 - l'etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola è assoggettato ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 298,92 per mille litri;
 - gli additivi e riformulati prodotti da biomasse:
 - 1) per benzina senza piombo, sono assoggettati ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 289,22 per mille litri;
 - 2) per gasolio escluso il biodiesel, sono assoggettati ad un'aliquota d'accisa pari ad euro 245,32 per mille litri.

I commi suddetti, inoltre, prevedono che:

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono determinati, tra l'altro, entro il limite di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'IVA, i criteri per la ripartizione dell'agevolazione tra le diverse tipologie di prodotto e tra gli operatori nonché le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele;
- sia rideterminata la misura dell'agevolazione in questione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, - tenuto conto delle rilevazioni dei costi industriali medi (rilevati nel semestre precedente) dei

prodotti agevolati, comunicati con cadenza semestrale dai Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali al Ministero dell'economia e delle finanze – al fine di evitare fenomeni di sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione;

- in caso di aumento dell'aliquota d'accisa sulla benzina, l'aliquota agevolata relativa all'ETBE venga aumentata del 53% dell'aliquota stessa;

- l) il **comma 374** : prevede l'incremento del contingente di biodiesel per l'anno 2007 in misura corrispondente ad euro 16.726.523, al cui onere si provvede con le disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tale quota del contingente di biodiesel può essere destinata anche all'impiego come combustibile da riscaldamento;
- m) il **comma 375** : stabilisce che i quantitativi di biodiesel da assegnare ai produttori che abbiano stipulato contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti quadro o di intese di filiera - così come previsto dall'art. 1, comma 421 lett. a), della legge n. 266/2005 - che alla fine dell'anno non risultassero assegnati, devono essere trasferiti al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, di cui al comma 422 dell'articolo 1 della predetta legge n. 266/2005;
- n) il **comma 376** : prevede che gli importi di cui all'art. 21, comma 6ter, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificati dall'art.1, comma 520, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - destinati al finanziamento del progetto sperimentale finalizzato ad incrementare l'impiego del prodotto bioetanolo di origine agricola, dell'etere etilterbutilico (ETBE) derivato da alcole di origine agricola, degli additivi e riformulati prodotti da biomasse – **non utilizzati negli anni 2005 e 2006** vengano destinati:
- per il 50 %, all'incremento del contingente di biodiesel di cui al comma 1 dell'art. 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'art. 1, comma 371 della legge finanziaria per l'anno 2007;
 - per l'ulteriore 50 % al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, di cui al comma 422 dell'articolo 1 della predetta legge n. 266/2005, destinando 15 milioni a programmi di ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel campo bioenergetico;
- o) il **comma 377** : prevede che, ove il contingente di biodiesel relativo all'anno 2007 non venga utilizzato, le maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la finalità di sostegno ai biocarburanti, tra cui il bioetanolo;
- p) i **commi 380 e 381** : prevedono l'esenzione dall'accisa, entro il limite massimo di un milione di euro per ogni anno, a partire dal 2007, per l'impiego ai fini energetici nel settore agricolo dell'olio vegetale puro di cui

all'allegato I, lettera l) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, rinviando la definizione delle modalità di accesso al predetto beneficio ad un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi, d'intesa con il Ministero dell'economia e della finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2007;

q) il **comma 394** : **conferma, anche per l'anno 2007, l'applicazione** :

- delle specifiche aliquote d'accisa relative alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 % in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte, fissate dall'articolo 24, comma 1, lett. d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'aliquota di cui al punto 1 della predetta lettera d), del comma 1 dell'art. 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è stabilita in euro 256,70 per mille litri. Trova altresì applicazione per il medesimo periodo la disposizione di cui all'art. 1, comma 1-bis del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 16.

In proposito, si evidenzia che il successivo comma 395 condiziona l'efficacia della predetta disposizione alla preventiva approvazione comunitaria ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al momento in cui verrà rilasciata la predetta autorizzazione comunitaria rimane applicabile l'aliquota d'accisa ordinaria in relazione alla percentuale della componente petrolica presente nel prodotto;

- dell'agevolazione, riconosciuta agli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota sul gas metano per combustione per usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;
- dell'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo per litro di gasolio e per chilogrammo di g.p.l. utilizzati come combustibili per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni;
- dell'aumento dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni;
- della specifica aliquota di accisa sul gas metano impiegato per combustione per usi civili per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, utilizzato nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412 (Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Sondrio);

- della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ancorché nella medesima frazione sia ubicata la sede municipale;
 - del regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 concernente il fabbisogno di gasolio della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine corrispondente a litri 23 milioni per la provincia di Trieste e a litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine;
 - del regime di esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra per tutte le tipologie di colture;
- r) i **commi 982, 986, 987** : prevedono che, a decorrere dall'anno 2007, sono attribuiti a ciascuna autorità portuale, con riferimento alla circoscrizione territoriale di competenza:
- il gettito della tassa erariale di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 47/1974 convertito, con modificazioni, nella legge 117/1974 e successive modificazioni;
 - il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 82/1963 e successive modificazioni.

Pertanto, a far data dal 01.01.2007, nei porti ove è istituita l'Autorità portuale, il gettito della tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate (codice tributo 552) e della tassa di ancoraggio (codice tributo 555) deve affluire interamente al bilancio delle suddette Autorità Portuali. Le tasse in parola vengono riscosse dagli Uffici doganali senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il gettito ad esse relativo;

- s) il **comma 1066** : stabilisce che anche rispetto agli **oli minerali impiegati dagli apicoltori, dagli imprenditori apistici e dagli apicoltori professionisti, di cui all'art. 3 della legge n. 313/2004, che attuano la pratica del nomadismo, trovi applicazione la riduzione dell'aliquota d'accisa prevista al punto 5 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26.10.1995, n. 504, per gli impieghi in "lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"**. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2007 verranno stabilite le modalità per l'accesso al beneficio in questione;

- t) il **comma 1120** : modifica il decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 prevedendo che le parole “ed assimilate” presenti nell’art. 52, comma 3, lettera a), vengano soppresse.

Il Direttore dell’Area Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca